

TAR Sicilia, sezione prima, sentenza n. 419 del 18 febbraio 2020

Verifica di anomalia delle offerte – Incongruenze, discrasie nelle giustificazioni rese – Valutazioni della P.A. illogiche o fondate su errori di fatto

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2019, proposto da S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti con la mandante, rappresentata e difesa dall'avvocato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

..... S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 1887/DG del 24/07/2019 con cui la Direzione Generale dell'.....(ASP) di Messina ha approvato gli atti di gara inerente la «procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura contabilità, assistenza al

collaudo, relativamente alla ristrutturazione del fabbricato di malattie infettive nell'ambito dell'Ospedale "....." di Barcellona P.G.», recante CIG 7575561EB0, ed ha provveduto alla aggiudicazione a favore dell'RTP S.R.L. (capogruppo) – ARCH.(mandante);

- della comunicazione prot. n. 85177/19 del 29.07.2019 dell'ASP Messina recante l'avviso dell'esito della gara medesima all'RTPS.R.L. (capogruppo) – (mandante);
- del verbale di gara n. 4 della riunione del giorno 14.06.2019 nel quale il Presidente della Commissione di gara “procede all'aggiudicazione della suddetta procedura di gara in favore dell'RTP srl –”;
- dell'atto di verifica di congruità dell'offerta;
- del provvedimento dell'..... Messina conclusivo del procedimento di verifica, ad oggi non conosciuto e/o ancora non emesso, con il quale previa verifica della regolarità della domanda e del possesso dei requisiti, si darà piena efficacia all'aggiudicazione in favore dell'RTP S.R.L. (capogruppo) – ARCH.(mandante);
- ogni altro atto collegato e/o conseguente, in relazione alla procedura di aggiudicazione del bando CIG 7575561EB0;
- ogni altro atto successivo e conseguente da quelli impugnati, ad oggi non conosciuti, e comunque connesso con i provvedimenti impugnati; nonché per l'annullamento e/o la declaratoria della inefficacia ex artt. 121 e ss. CPA, del contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'.....di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente premette che, con determina a contrarre n. 1926/C del 27/06/2018, l'..... di Messina ha indetto una gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura di contabilità, assistenza al collaudo, relativamente alla ristrutturazione del fabbricato di malattie infettive nell'ambito dell'Ospedale di Barcellona P.G.

A tal fine, ha utilizzato, per lo svolgimento della stessa, la procedura ad evidenza pubblica e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Inizialmente venivano ammesse alla gara nove partecipanti.

A seguito della verifica delle buste "B", contenenti la documentazione tecnica, venivano ammesse alle fasi successive n. 5 partecipanti, fra cuis.r.l. e la s.r.l.; alla prima venivano assegnati punti 64,69, alla s.r.l. punti 61,56.

Nella medesima seduta del 27/03/2019 venivano verificate anche le offerte economiche e venivano attribuiti punti 26,70 alla ricorrente e punti 30,00 alla controinteressata.

Il Rup chiedeva tramite pec del 15/04/2019 alla prima classificata giustificazioni circa l'anomalia dell'offerta.

Successivamente, preso atto degli esiti della verifica di congruità da parte del Rup del 16/05/2019, la Commissione di gara procedeva all'aggiudicazione in favore di srl.

Gli atti di gara venivano approvati con deliberazione n. 1887/DG del 24/07/19 e con comunicazione prot .n. 85177/19 del 29/07/2019 la seconda classificatas.r.l. veniva avvisata dell'esito della gara.

La ricorrente è insorta contro gli esiti della gara, chiedendone l'annullamento, lamentando:1) il vizio di eccesso di potere per travisamento di valutazione in sede di verifica di congruità dell'offerta anomala, adducendo una serie di errori di calcolo delle voci di costo addotte dall'aggiudicataria a giustificazione dell'anomalia ed errori di valutazione da parte della stazione appaltante; 2) eccesso di potere e illegittimità per violazione del principio di immodificabilità dell'offerta tecnica; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del Disciplinare di gara e dell'art. 97, commi 3-6 codice degli appalti; 4) violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

La ricorrente premette che la gara è stata vinta da solo in ragione del ribasso economico offerto (61,24% a fronte del 40,50% offerto dalla ricorrente); che il prezzo a base di gara era di Euro 98.000,00, determinato dalla stazione appaltante, in sede di redazione dei documenti di gara, avendo a riferimento i parametri generali per la determinazione del compenso previsti dal D.M. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia; e che l'utile d'impresa, come affermato dallo stesso aggiudicatario nelle proprie giustificazioni, è "modesto".

Ciò posto, si lamenta che le risultanze della verifica del RUP si limitano ad affermare in maniera superficiale, generica ed apodittica che l'offerta sarebbe "sufficientemente congrua, seria, sostenibile e realizzabile, risultando nel suo complesso affidabile".

Ma le giustificazioni addotte da sarebbero innanzitutto vaghe, generiche ed inadeguate.

Inoltre, sarebbero stati gravemente travisati gli elementi di valutazione in sede di verifica di congruità dell'offerta anomala, ed in particolare i calcoli delle voci di costo

addotti dall'aggiudicatario a giustificazione della propria offerta anomala, come riscontrabile dalla comparazione fra la tabella inserita a pag. 4 della "Analisi giustificativa" dell'affidatario (DOC. 11) e le "Caratteristiche metodologiche e migliorative" (DOC. 13), documento prodotto da, come da tutti i concorrenti, quale parte integrante dell'offerta tecnica (secondo quanto previsto dal punto 15 del Disciplinare): sia per la incongruità delle tariffe indicate dalla concorrente rispetto alle indicazioni degli Ordini Professionali e con le Raccomandazioni del CNI in merito all'equo compenso, sia con riferimento alle dichiarazioni relative al fatturato allegate da uno dei professionisti.

Inoltre si sottolinea l'insufficienza delle ore indicate nell'analisi rispetto quanto riportato nella relazione metodologica, ove è dichiarata un'attività più aderente alle esigenze della Stazione Appaltante ma con modalità non compatibili con i tempi indicati. Si rileva che le richieste di cui al Capitolato di gara non sono assolvibili con un tempo così limitato, considerate le indagini e verifiche statiche e della sicurezza sismica di cui alle prestazioni minime obbligatorie.

Ancora, dal bilancio di s.r.l. (DOC. 15) si rileva come, sebbene le spese generali aziendali risultino essere variabili tra il 29% ed il 36% (anni 2016 e 2017), di tale dato non vi sia traccia nella determinazione della composizione dell'offerta economica.

Sotto altro profilo, si evidenzia come nell'Analisi giustificativa sia indicato che per il Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione sono impiegate 4 ore/settimana per complessive 104 ore, ovvero 26 settimane di cantiere; invece nelle Caratteristiche metodologiche ("Presenza in cantiere" pag. 15) è indicata una presenza in cantiere di almeno 10 ore in 5 gg la settimana (ovvero tutti i giorni per almeno 2 ore) che significa 10 ore x 26 settimane =260 ore e non 104 ore.

Inoltre, nell'Analisi giustificativa è indicato che il costo generale del 12% a copertura di spese di struttura, copertura assicurativa, consumi e costi ammonti a complessivi

€ 3.172,68. Al riguardo la ricorrente evidenzia come il costo delle spese notarili per la stipula dell'atto pubblico dell'ATI ammonti mediamente a 1.200 / 1.500 €, e come vadano computati circa 500 € di costi assicurativi e per bolli. Rimarca come non siano stati indicati i costi di ingegneria per la predisposizione dei documenti di gara, né costi di stampa del progetto dei lavori.

Viene poi rilevato come la controinteressata abbia dichiarato che i soggetti del RTP ricorrerebbero ad una "economia di scala" grazie ad altre commesse nell'area messinese delle quali non si ha evidenza in nessun documento (e non comunque nell'Analisi giustificativa): in generale non vi è alcuna indicazione sulle spese di trasferta, aspetto decisamente importante in relazione all'ubicazione di rispetto all'area di intervento sia durante la fase di progettazione sia – e soprattutto – per la fase di direzione lavori, in quanto la relazione metodologica d'offerta riporta una presenza in cantiere del Direttore dei Lavori di almeno 8 ore la settimana distribuite in 5 gg lavorativi.

Sempre in relazione al conteggio del monte ore dei componenti del gruppo di lavoro indicato dalla controinteressata la ricorrente evidenzia ulteriori incongruenze:

- lo staff di Direzione Lavori è dichiarato composto da 5 unità + 1 unità per Coordinatore sicurezza esecuzione (pag. 11 e 12 "Caratteristiche metodologiche") mentre nell'Analisi giustificativa la squadra è formata da 4 unità + 1 unità CSE;
- viene dichiarato che i direttori operativi saranno in cantiere "almeno" 3 ore al giorno per tre giorni alla settimana anche contemporaneamente (opere edili ed impiantistiche) ma l'Analisi giustificativa non ne fa alcuna menzione;
- viene dichiarato che l'ispettore di cantiere sarà presente a tempo pieno durante l'esecuzione dei lavori; pertanto, essendo prevista una durata di 26 settimane lavorative (tutta l'Analisi giustificativa è basata su una durata del cantiere di 26 settimane), ne conseguono 208 ore complessive mentre nelle giustificazioni ne

risultano indicate 160; peraltro è dichiarata la disponibilità ad inserire ulteriori ispettori nel caso di necessità i cui costi non verrebbero in alcun modo coperti;

- il Direttore Lavori (da Teramo) è indicato come presente in cantiere 5 gg /settimana per almeno 8 ore complessive; trattandosi di attività non subappaltabile, è impensabile possa essere sostenibile, sia come tempi di spostamento, sia come costi accessori (non indicati in giustificazione economica né come spese di viaggio né come eventuali spese di alloggio), non potendosi dirigere i lavori da Teramo in quanto i costi di trasferta, che in prima approssimazione corrispondono a circa almeno (300 € a trasferta x 5gg = 1500 €/settimana x 26 settimane =) 39.000 € risultano da soli maggiori dell'intero onorario.

Un'attenta valutazione da parte del RUP in sede di verifica dell'anomalia avrebbe fatto constatare come nell'offerta metodologica sia stata prevista una serie di attività di verifica e di controllo prima dell'inizio cantiere e di attività amministrativa di consulenza sul contratto, non valutata economicamente nell'Analisi giustificativa.

In conclusione, le incongruenze sopra rimarcate, frutto di una comparazione tra quanto indicato dall'aggiudicatario nelle "Caratteristiche metodologiche e migliorative", costituenti la parte essenziale dell'offerta tecnico-organizzativa, e quanto rappresentato nella "Analisi giustificativa" dallo stesso affidatario, sarebbero state evidenti in sede di verifica dell'anomalia, laddove eseguita correttamente; una corretta valutazione economica delle prestazioni offerte nella busta tecnica avrebbe palesato un costo maggiore rispetto all'offerta presentata manifestando l'insostenibilità della stessa.

Si è costituita in giudizio l'Azienda intimata, la quale preliminarmente eccepisce la tardività nella proposizione del ricorso, notificato in data 30/09/2019, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della gara, ricevuta dalla ricorrente, tramite pec, in data 30/07/2019; quindi la notifica del ricorso doveva avvenire entro il 28 settembre, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.

Nel merito, l'..... deduce l'infondatezza del ricorso, avuto riguardo alla discrezionalità tecnica riconosciuta in questa materia all'Amministrazione, alla circostanza che deve operarsi una valutazione complessiva dell'offerta, mentre la ricorrente si riferisce esclusivamente a dati parziali, ed alla insussistenza di alcuna violazione del principio di immodificabilità dell'offerta, che in sede di giustificazioni ben può essere rimodulata.

Con ordinanza n.2555 del 28.10.2019 la domanda cautelare è stata accolta ai fini della fissazione della trattazione del merito del ricorso.

Entrambe le parti hanno prodotto memorie.

All'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Questioni in rito.

Il ricorso risulta tempestivo ed ammissibile.

Quanto all'eccezione di tardività, la stessa risulta infondata: è assolutamente pacifico come, in base alla regola cardine di cui all'art.155, c.1, c.p.c. ("nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali"), il termine per la proposizione del ricorso vada calcolato escludendo il dies a quo (senza che possa in alcun modo derogarsi in ragione delle modalità di comunicazione dell'atto impugnato, come a torto assume l'Amm.ne) e comprendendo il dies ad quem e con la proroga di diritto della scadenza nel giorno festivo al giorno lavorativo seguente, cui va equiparato il sabato, poiché, ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, c.p.a. (e, prima della sua entrata in vigore, in base al principio mutuato, per il processo amministrativo, dall'art. 155 c.p.c.), se il giorno di scadenza per la notifica del ricorso amministrativo è festivo, il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo e detta proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Nel caso specifico, parte ricorrente afferma di avere ricevuto la pec contenente la comunicazione dell'esito della gara il 29 luglio 2019; quindi la notifica del ricorso doveva avvenire entro il 28 settembre 2019 (tenuto conto della sospensione feriale dei termini), che però era sabato, con conseguente slittamento del termine al lunedì 30, allorquando appunto il ricorso è stato notificato.

Quanto alla regolare instaurazione del contraddittorio, lo stesso risulta integro, in quanto, pur non risultando costituita la controinteressata, la notifica risulta consegnata a mezzo pec nell'indirizzo risultante dall'ultimo bilancio, prodotto dalla ricorrente.

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Giova richiamare il principio (cfr. di recente, Consiglio di Stato sez. V, 08/01/2019, n.171) secondo il quale la finalità del subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è quella di consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere, ma al contrario di verificare la serietà di un'offerta consapevolmente già formulata e immutabile, non essendo consentito, in sede di giustificazioni, rimodulare le voci di costo, senza alcuna motivazione, con il mero scopo di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato. Per cui incorre nel vizio di difetto di istruttoria e di motivazione della valutazione la commissione di gara che non si avvede dello stravolgimento sostanziale dell'offerta, in violazione del principio per il quale il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere, ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile.

Va, inoltre, correttamente inteso il principio giurisprudenziale sul quale l'Amm.ne ha fondato le proprie difese, secondo il quale le valutazioni compiute dalla Stazione Appaltante, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico - discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale,

salva l'ipotesi in cui dette valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su un'insufficiente motivazione o su errori di fatto.

Al riguardo, incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell'offerta.

Nel caso in questione, risulta evidente il difetto di motivazione nell'aver l'Amm.ne intimata ritenuto congrue le giustificazioni prodotte dall'aggiudicataria, sia per non aver rilevato mutamenti sostanziali tra gli elementi di composizione dell'offerta indicati in sede di gara e quanto poi relazionato in sede di verifica dell'anomalia, sia per non essersi avveduta che le prestazioni (diversamente indicate in sede di gara e di giustificazioni, come si vedrà infra) comportavano consistenti oneri aggiuntivi, specie dovendosi tener conto anche di ulteriori spese non indicate (spese di trasferta), tali da erodere l'utile e portare la prestazione in perdita.

Sotto tali ultimi profili, la ricorrente ha assolto all'onere, sulla stessa incumbente, di evidenziare discrasie tali da rendere inattendibili le giustificazioni offerte.

A titolo esemplificativo, la ricorrente osserva:

- al punto n.14 del ricorso, come nell'Analisi giustificativa sia indicato che per il Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, per la cui funzione è nominato l'arch., sono impiegate 4 ore/settimana per complessive 104 ore, ovvero 26 settimane di cantiere; invece nelle Caratteristiche metodologiche ("Presenza in cantiere" pag. 15) è indicato che egli sarà presente in cantiere almeno 10 ore in 5 gg la settimana (ovvero tutti i giorni per almeno 2 ore) che significa 10 ore x 26 settimane = 260 ore e non 104 ore;

- al punto n.15, dopo aver premesso che la controinteressata ha dichiarato che i soggetti del RTP ricorrono ad una "economia di scala" grazie ad altre commesse nell'area messinese delle quali non si ha evidenza in nessun documento (e non comunque nell'Analisi giustificativa), la ricorrente osserva che, in generale, non vi è

alcuna indicazione sulle spese di trasferta, aspetto decisamente importante in relazione all'ubicazione di rispetto all'area di intervento, sia durante la fase di progettazione sia – e soprattutto – per la fase di direzione lavori, in quanto la relazione metodologica d'offerta riporta una presenza in cantiere del Direttore dei Lavori per almeno 8 ore la settimana distribuite in 5 gg lavorativi (cfr. pag.15 della relazione metodologica);

- al punto n.16, sempre sul conteggio del monte ore dei componenti del gruppo di lavoro indicato, la ricorrente sottolinea come lo staff di Direzione Lavori sia dichiarato composto da 5 unità + 1 unità per Coordinatore sicurezza esecuzione (pag. 11 e 12 “Caratteristiche metodologiche”), mentre nell'Analisi giustificativa la squadra è formata da 4 unità + 1 unità CSE. Viene dichiarato, inoltre, che i direttori operativi saranno in cantiere “almeno” 3 ore al giorno per tre giorni alla settimana anche contemporaneamente (opere edili ed impiantistiche), ma l'Analisi giustificativa non ne fa alcuna menzione. È, poi, dichiarato che l'ispettore di cantiere sarà presente a tempo pieno durante l'esecuzione dei lavori. Poiché tutta l'Analisi giustificativa è basata su una durata del cantiere di 26 settimane, ne conseguono 208 ore complessive, mentre nelle giustificazioni ve ne sono indicate 160; inoltre è dichiarata la disponibilità ad inserire ulteriori ispettori nel caso di necessità, i cui costi non verrebbero in alcun modo coperti. Inoltre, il Direttore Lavori (da Teramo) è indicato come presente in cantiere 5 gg /settimana per almeno 8 ore complessive, ma trattandosi di attività non subappaltabile, è impensabile che i lavori possano essere diretti da Teramo, in quanto i costi di trasferta, che in prima approssimazione corrispondono a circa almeno ($300 \text{ € a trasferta} \times 5 \text{ gg} = 1500 \text{ €/settimana} \times 26 \text{ settimane} =$) 39.000 € risultano da soli maggiori dell'intero onorario.

Ciò posto, il Collegio osserva che, effettivamente, se si confronta l'elaborato denominato “Analisi giustificativa dell'offerta” con l'elaborato “Caratteristiche metodologiche e migliorative dell'offerta”, rispettivamente documenti 1 e 3 del

deposito di parte ricorrente in data 8 ottobre 2019, risultano sussistenti le discrasie lamentate dal ricorrente e sopra elencate.

Ne consegue la sussistenza del lamentato vizio motivazionale, sia per non aver l'Amm.ne rilevato la modifica dell'offerta, per come confezionata ai fini della partecipazione alla gara, nella sede delle giustificazioni, con sottostima dei costi, dato il maggiore impiego di professionisti desumibile dall'una relazione rispetto l'altra, sia per non aver posto attenzione ad evidenti discrasie, quali la mancata considerazione delle spese di trasferta, tenuto conto della sede legale dell'impresa aggiudicataria e dell'assenza di prova circa la presenza di altre commesse nella medesima area di intervento (tali da poter, eventualmente, abbattere le spese in questione).

Non può, al riguardo, aderirsi alla ricostruzione dell'Amm.ne, che muove dal richiamo all'orientamento giurisprudenziale prevalente circa l'insussistenza di un particolare onere motivazionale, in sede di verifica delle offerte sospettate di essere anomale, in caso di valutazione favorevole circa le giustificazioni fornite.

Infatti, come chiarito da Consiglio di Stato, sez. III, 18/12/2018, n.7129, il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate.

Ma in situazioni, quale quella in esame, di evidente incongruità delle giustificazioni, deve ritenersi che l'Amm.ne sia tenuta ad indicare per quale ragione sia egualmente pervenuta ad un giudizio di congruità, a fronte di gravi carenze e discrasie rispetto altri documenti di gara della stessa impresa.

3. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, gli atti impugnati vengono annullati, con conseguente onere per l'Amm.ne, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza, di riaprire il procedimento di gara e provvedere a

riesaminare l'offerta e le giustificazioni della controinteressata, tenendo conto delle statuizioni di cui alla presente decisione.

La domanda di subentro nell'eventuale contratto (la cui avvenuta stipulazione non risulta, peraltro, dagli atti di causa) non può, allo stato, trovare accoglimento, alla stregua del principio (ribadito da ultimo da Consiglio di Stato sez. V, 22/11/2019, n.7977) secondo il quale l'annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi tralatamente definiti formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione - in quanto non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato - non consente di accogliere la domanda finalizzata al perseguimento della pretesa sostanziale, in quanto l'annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell'atto annullato e lascia ampio potere in merito dell'Amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati, agli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Amm.ne resistente alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000.00 (tremila/00), oltre accessori e C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO